

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento)

(Estensore: CORBETTA)

Roma, 22 giugno 2022

Sull'Atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382)

La 14^a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, rilevato che, in attuazione della delega per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo, prevista dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53), e nel rispetto dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 14 della stessa legge, il Governo ha presentato tre schemi di decreto legislativo: n. 381, relativo al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali; n. 382, relativo alle autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini; n. 383, in materia di commercio, importazione e conservazione di animali selvatici ed esotici, e di formazione per gli operatori e professionisti degli animali;

considerato che lo schema di decreto provvede a ridefinire il quadro normativo nazionale, che aveva replicato la frammentata normativa europea con una serie di atti di attuazione di direttive europee e di ulteriore adeguamento, risultando in un quadro non sistematico, prevedendo l'abrogazione espressa di disposizioni contenute in 23 atti normativi interni e l'introduzione delle sole disposizioni ritenute necessarie per consentire l'applicazione delle norme europee, direttamente applicabili nell'ordinamento interno, dettate dal regolamento (UE) 2016/429 e dai regolamenti esecutivi o delegati, modificando opportunamente l'organizzazione del sistema veterinario italiano e individuando, per ogni adempimento o obbligo previsto dal regolamento, le autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, e le procedure e strumenti utilizzabili a tali fini in ambito nazionale;

considerato, inoltre, che, essendo il regolamento (UE) 2016/429 strettamente correlato al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, lo schema di decreto legislativo prevede anche disposizioni che rinviano al decreto legislativo n. 27 del 2021, attuativo del citato regolamento (UE) 2017/625, per l'individuazione delle autorità competenti a porre in atto le misure di prevenzione e controllo delle malattie;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

Al Presidente
della 12^a Commissione permanente
S E D E

in riferimento all'articolo 23, che stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni delle norme sulle misure di controllo delle malattie animali trasmissibili, si osserva che i limiti minimi e massimi della sanzione di cui al comma 12, pari, rispettivamente, a 15 euro ed a 150 euro per ogni animale non abbattuto, dovrebbero essere valutati alla luce del principio generale di delega, di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che prevede la definizione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro;

in riferimento all'articolo 27, comma 4, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni delle prescrizioni, stabilite dal regolamento, relative alla produzione e alla distribuzione all'interno dell'Unione europea di prodotti di origine animale, si invita a precisare che l'articolo 169, paragrafo 1, ivi richiamato, si riferisce al regolamento (UE) 2016/429;

infine, sotto il profilo redazionale, si invita a valutare le seguenti modifiche: riguardo al decreto previsto dall'articolo 10, comma 2, dello schema, sarebbe opportuno far riferimento al "Ministro della salute", anziché al "Ministero della salute"; nell'intestazione dell'allegato 3, occorrerebbe richiamare il comma 5 dell'articolo 6, anziché il comma 6; nell'intestazione dell'allegato 4, occorrerebbe richiamare il comma 4 dell'articolo 11, anziché il comma 5.

Gianmarco Corbetta